

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Diritto dell'Unione europea

IL RICORSO PER INADEMPIMENTO

Prof.ssa Rosita Forastiero

rforastiero@unite.it

a.a. 2022-2023

IL QUADRO DELLE FONTI

DIRITTO PRIMARIO	TRATTATI (TUE e TFUE), PROTOCOLLI e ALLEGATI, CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
	PRINCIPI GENERALI
	ACCORDI INTERNAZIONALI
DIRITTO DERIVATO Art.288 TFUE	REGOLAMENTI
	DIRETTIVE
	DECISIONI
	RACCOMANDAZIONI E PARERI
ATTI ATIPICI	CONCLUSIONI E RISOLUZIONI
	COMUNICAZIONI
	ORIENTAMENTI GENERALI
	LIBRI VERDI E LIBRI BIANCHI
	ACCORDI INTERISTITUZIONALI

LA COMMISSIONE EUROPEA

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. **Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.** Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

LA COMMISSIONE EUROPEA

ARTICOLO 258

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 259

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

(artt. 258, 259, 260 TFUE)

- **OGGETTO DEL RICORSO:** *violazione da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati*
 - **ORGANI CENTRALI DELLO STATO nonché QUALSIASI ALTRO ORGANO O ENTE PUBBLICO TERRITORIALE** (cfr. sent. 2003 Commissione c. Italia, causa C-388-01).

- **Il ricorso per infrazione può essere proposto:**
 - ❖ **dalla COMMISSIONE (art. 258 TFUE);**
 - ❖ **dallo STATO MEMBRO (art. 259 TFUE);**
 - ❖ **mediante DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DI UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA si possono segnalare eventuali violazioni del diritto UE**

LA DENUNCIA

➤ **Chiunque può presentare alla Commissione europea una denuncia contro uno Stato membro per segnalare una misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) o una prassi adottata dallo Stato membro in questione che, a suo giudizio, è contraria a una disposizione o a un principio del diritto dell'Ue.**

❖ https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_it/

- **Non è necessario dimostrare l'esistenza di un interesse ad agire;**
- **è necessario che riguardi una violazione del diritto dell'Ue da parte di uno Stato membro: essa non può quindi avere per oggetto una controversia privata.**
- **Le denunce vanno presentate per iscritto, attraverso il modulo on-line oppure per posta o per fax.**
- **la denuncia deve essere: completa e precisa e indicare i provvedimenti dello Stato membro che si intendono contestare, i passi già compiuti a qualsiasi livello e, per quanto possibile, le disposizioni di diritto che sarebbero state violate.**

IL TRATTAMENTO DELLA DENUNCIA

La procedura avviata a seguito della denuncia di un'infrazione può seguire le fasi seguenti:

- **Entro 15 giorni lavorativi la Commissione europea confermerà di averla ricevuta.**

- **FASE D'INDAGINE: Nei 12 mesi successivi, la valuterà per decidere se avviare una procedura formale di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione.**
 - ❖ **Esaminati i fatti, e sulla base delle regole e delle priorità definite dalla Commissione europea per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione, i servizi della Commissione valutano se dare seguito o meno alla denuncia.**

- Se la Commissione europea decide che la denuncia è fondata e avvia la procedura formale di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione, informerà il denunciante e invierà aggiornamenti sull'avanzamento del caso.

- Se la Commissione decide che il problema non comporta una violazione del diritto dell'Unione europea, informerà il denunciante mediante lettera prima di procedere all'archiviazione del caso.

PER UNA RISOLUZIONE RAPIDA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “UN’EUROPA DEI RISULTATI- APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO” (COM (2007)502)

- Se la Commissione individua una possibile violazione del diritto dell’UE o quest'ultima viene segnalata in una denuncia, la Commissione cerca di risolvere rapidamente il problema con lo Stato membro in questione attraverso un **DIALOGO STRUTTURATO (EU PILOT)**.



Qualora il dialogo bilaterale informale con uno Stato membro non dia esito positivo, la Commissione può decidere di avviare una procedura d'infrazione formale a norma dell'articolo 258 del TFUE.

LA FASE PRECONTENZIOSA

COMMISSIONE (art. 258 TFUE)

- 1) **Lettera di messa in mora:** la Commissione invita lo Stato a presentare le sue osservazioni entro un dato termine.
- 2) **Osservazioni dello Stato:** lo Stato membro chiamato in causa deve prendere posizione in merito agli elementi di fatto e di diritto adottati dalla Commissione.
- 3) **Parere motivato:** dopo aver esaminato la risposta dello Stato membro, o se questo non risponde, la Commissione europea può decidere di inviare un documento con cui espone chiaramente e a titolo definitivo i motivi per i quali ritiene che vi sia stata violazione del diritto Ue e con cui ingiunge allo Stato membro di conformarsi entro un dato termine (di norma due mesi).

STATO MEMBRO (art. 259 TFUE)

- **Lo Stato, prima di proporre ricorso contro un altro Stato membro deve rivolgersi alla Commissione,** la quale pone gli Stati in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali ed emette, quindi, un proprio parere motivato.
- **Lo Stato può ricorrere alla Corte anche qualora la Commissione non abbia formulato il parere entro 3 mesi dalla domanda.**

LA FASE CONTENZIOSA

➤ **RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE:** se lo Stato membro chiamato in causa non si conforma al parere motivato, LA COMMISSIONE EUROPEA PUÒ DECIDERE DI ADIRE LA CORTE DI GIUSTIZIA.



POTERE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE

➤ **SENTENZA:** al termine del procedimento, la Corte di giustizia EMETTE UNA SENTENZA DI ACCERTAMENTO con cui constata semplicemente l'esistenza (o la non esistenza) di un'infrazione.

▪ Lo Stato membro dovrà prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza.

➤ **SE LO STATO MEMBRO NON SI ADEGUA,** la Commissione europea può soltanto adire di nuovo la Corte di giustizia e chiederle di infliggere allo Stato membro una penalità da versare fino al momento in cui avrà messo fine all'infrazione, e/o una somma forfettaria.

L'art. 260, par. 2, TFUE prevede che la Commissione, se ritiene che lo Stato membro non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, “dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.”

LA FASE CONTENZIOSA

ARTICOLO 260, par. 3, TFUE

La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato **non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa**, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità **entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione**. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ricerca delle procedure d'infrazione:

- ❖ https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/screen/home?lang_code=en

Relazione annuale della Commissione:

- ❖ https://commission.europa.eu/publications/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
- ❖ [general_overview_it\(1\).pdf](#)